



Originale

COMUNE DI ZERFALIU

Provincia di Oristano

Via Roma, 1 - 09070 Zerfaliu OR

P.IVA: 00083990952 CF: 80001210956

Tel. (+39)0783 27000 PEC: protocollo@pec.comune.zerfaliu.or.it

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 31 DEL 26/11/2025

OGGETTO: RICOGNIZIONE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE POSSEDUTE AL 31.12.2024.

L'anno duemilaventicinque addì ventisei del mese di novembre alle ore diciotto e minuti cinque nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Straordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. CHELO PINUCCIO LINO - Sindaco	Sì
2. CROBU DEBORAH - Vice Sindaco	Sì
3. MURTAS SANDRO - Consigliere	No
4. MUSU DARIO - Consigliere	No
5. PERRIA ANGELICA - Consigliere	No
6. CASULA RUGGERO - Consigliere	Sì
7. MANGHINI VALENTINA - Consigliere	Sì
8. SANNA STEFANO - Consigliere	No
9. VACCA EMANUELE - Consigliere	Sì
10. DEMONTIS ALESSIO - Consigliere	Sì
11. GIAMPAOLETTI ENRICO - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	7
Totale Assenti:	4

Partecipa alla seduta il Dott. Riccardo Scintu in qualità di Segretario Comunale il quale provvede alla redazione del presente verbale;

Presiede la seduta il Sindaco Pinuccio Lino Chelo, il quale verificato il numero legale dei presenti, mette in discussione l'argomento in oggetto;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- il d.lgs. n. 175/2016 “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica” (TUSP), ha riformato la materia delle società a partecipazione pubblica, fissando le condizioni per l’acquisizione o il mantenimento delle stesse ed obbligando le amministrazioni titolari ad effettuare periodicamente la revisione delle partecipate al fine di verificare le condizioni di detenibilità;
- l’art. 24 del TUSP ha previsto una revisione straordinaria delle partecipazioni detenute alla data del 23.09.2016 (data in entrata in vigore del decreto) da effettuarsi entro il 30.09.2017;
- l’art. 20 del TUSP prevede in capo alle amministrazioni pubbliche l’obbligo di effettuare annualmente un’analisi dell’assetto complessivo delle società a partecipazione pubblica diretta o indiretta al fine di predisporre, ove ne ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;
- l’art. 20 comma 2 del TUSP stabilisce che la revisione periodica delle partecipazioni deve comportare l’adozione del piano di razionalizzazione qualora si rilevino:
 1. partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di attività ammesse dagli articoli 4 e 26 del testo unico;
 2. società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 3. partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 4. partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
 5. partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d’interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
 6. necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 7. necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite;
- l’art. 20 comma 3 del TUSP stabilisce che la revisione periodica delle partecipazioni deve essere effettuata entro il 31 dicembre dell’esercizio;

Viste le linee guida sulla revisione periodica delle partecipazioni predisposte dal Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro, di concerto con la Corte dei conti, con allegato format per la revisione;

Accertato che:

- rientrano nel perimetro di applicazione del piano le società a partecipazione pubblica diretta ed indiretta, anche non totalitaria;
- si considera indiretta la partecipazione detenuta dall’amministrazione per il tramite di società o di altri organismi soggetti al controllo da parte di una singola amministrazione o di più amministrazioni pubbliche congiuntamente;
- non sono oggetto di revisione le partecipazioni in organismi non aventi natura societaria, come gli enti strumentali, le fondazioni, i consorzi, le istituzioni, ecc.;
- la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell’art. 20, comma 3, del testo unico;

Considerato che la ricognizione è adempimento obbligatorio, anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell’art. 5, comma 4, e alla struttura di cui all’art. 15, TUSP;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 28.10.2024 con la quale è stata approvata la ricognizione delle partecipate possedute alla data del 31.12.2023, ex art. 20 d.lgs. n. 175/2016, dalla quale risulta che le partecipazioni detenute dal Comune erano le seguenti:

Società partecipata	Attività svolta	Quota di partecipazione
ABBANO s.p.a.	Gestione del servizio idrico integrato	0,0085336%
Ente di governo dell'ATO Sardegna	Gestione del servizio idrico integrato	0,0006372 %
ASMEL Consortile s.c.a.r.l.	Centrale di committenza	0,022 %

Richiamate altresì le seguenti deliberazioni:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 09/03/2021 con la quale l'Ente ha aderito, nella qualità di socio fondatore, alla fondazione di partecipazione denominata "Fondazione Sardegna Isola del Romanico";
- la deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 4 del 16/12/2021 con la quale l'Ente ha aderito alla fondazione di partecipazione denominata "Fondazione Distretto Rurale Giudicato d'Arborea";

Preso atto che la Fondazione non risponde ai requisiti richiesti per essere considerata una partecipata perché i Comuni non detengono quote o percentuali societarie, in quanto alla Fondazione è stato versato un fondo di dotazione che non dà diritto ad alcuna partecipazione societaria;

Visto l'esito della ricognizione ordinaria effettuata dal Responsabile del Servizio Amministrativo-Contabile al 31.12.2024 che evidenzia che il Comune ha le seguenti partecipazioni:

Società partecipata	Attività svolta	Quota di partecipazione
ABBANO s.p.a.	Gestione del servizio idrico integrato	0,0085336%
Ente di governo dell'Ambito della Sardegna	Gestione del servizio idrico integrato	0,0006372 %
ASMEL Consortile s.c.a.r.l.	Centrale di committenza	0,022 %

Tenuto conto che è fatta comunque salva la possibilità di mantenere partecipazioni in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011, anche fuori dall'ambito territoriale del Comune, il cui affidamento sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'art. 16 del TUSP;

Considerato che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16 del D.lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazioni di capitali privati (co. 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (co. 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, co. 1, D.lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale delle società;

Considerato che non vi sono interventi di razionalizzazione da adottare, per le motivazioni sopra esposte;

Ritenuto di poter mantenere le quote di compartecipazione nelle predette Società;

Acquisiti sulla proposta il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, espressi dal Responsabile del Servizio Amministrativo-Finanziario ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. n. 267/2000;

Preso atto che, poiché non è stata acquisita alcuna partecipazione e non sono necessari intervento di alienazione di partecipazioni dell'Ente, non deve essere acquisito il parere del revisore dei conti, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, n. 2, del D.lgs. n. 267/2000;

Con voti favorevoli espressi per alzata di mano:

Presenti n.7, Votanti n. 7, Astenuti n. 0, Voti favorevoli n.7, Voti contrari n. 0;

DELIBERA

Di mantenere le quote di partecipazione del Comune nelle seguenti Società:

1. Abbanoa Spa – partecipazione al 0,0085336%
2. Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna - partecipazione al 0,0006372 %
3. ASMEL Consortile S.c.a.r.l. - partecipazione al 0,022 %

Di trasmettere la presente deliberazione alla Sezione regionale di Controllo della Corte dei conti e al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro tramite il Portale Partecipazioni.

Di prendere atto che spettano al Responsabile del Servizio Amministrativo-contabile i conseguenti adempimenti gestionali.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su proposta del Sindaco-Presidente si procede con separata votazione, espressa mediante appello nominale, per dichiarare l'immediata eseguibilità del presente atto ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere in merito, si ottengono i seguenti risultati:

Presenti n.7, Votanti n. 7, Astenuti n. 0, Voti favorevoli n.7, Voti contrari n. 0

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco

Firmato digitalmente

Pinuccio Lino Chelo

Il Segretario Comunale

Firmato digitalmente

Dott. Riccardo Scintu